

STRUTTURA E DINAMICA DELLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI NELLA PROSPETTIVA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA *

Por ANTONIO RUGGERI **

SOMMARIO

1. LE TRADIZIONI, LA VARIETÀ DEI LORO SIGNIFICATI NEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA AI QUALI SE NE RISCONTRA L'ESISTENZA, IL RISCHIO (SEMPRE INCOMBENTE) DI LORO RICOSTRUZIONI CONCETTUALMENTE DISTORTE ED OSCILLANTI, OLTRE CHE LINGUISTICAMENTE INCERTE.—2. CONSUETUDINI *VERSUS* TRADIZIONI, DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE (IN ISPECIE, IN RELAZIONE AI *CAMPI* SUI QUALI SE NE HA RISCONTRO O AGLI *OGGETTI* AI QUALI SI APPLICANO E, ANCORA, AI *MODI* ED AI *LUOGHI* DELLA LORO PRODUZIONE E, IN UNA PAROLA, ALLA LORO *NATURA*).—3. (*SEGUE*): IN RELAZIONE ALLA *STRUTTURA* E ALLA *DINAMICA* DELLA LORO FORMAZIONE (IN PARTICOLARE, LE TRADIZIONI LUNGO L'ASSE DEI RAPPORTI TRA GIUDICI COMUNI E CORTE DI GIUSTIZIA).—4. IL *VERSO* DELLE TRADIZIONI, NEI RAPPORTI TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA: UN *MOTO VERTICALE* (E *ASCENDENTE*) O *CIRCOLARE*? – LE *MUTAZIONI GENETICHE* DELLE TRADIZIONI: LA «*COMUNITARIZZAZIONE*» DELLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI E LA «*COSTITUZIONALIZZAZIONE*» DELLE TRADIZIONI COMUNITARIE.—5. QUALE FUTURO PER LE TRADIZIONI COMUNI? QUELLO DI UNA CATEGORIA A TEMPO O NON PIUTTOSTO DI UN PUNTELLO DI CUI L'EUROPA INTEGRATA NON POTRÀ STABILMENTE FARE A MENO? – MINIME ANNOTAZIONI A MARGINE DEL RAPPORTO TRA CARTA DI NIZZA E TRADIZIONI, DA UN LATO, E, DALL'ALTRO, CARTA E COSTITUZIONE.—6. IL CONCORSO CHE DALLE TRADIZIONI È POSSIBILE ATTENDERSI PER LA EDIFICAZIONE DI UN ORDINAMENTO «*INTERCOSTITUZIONALE*»: DALLA PROSPETTIVA «*CONFLITTUALE*» AD UNA PROSPETTIVA «*CONCILIANTE*» DI INQUADRAMENTO SISTEMATICO.—7. (*SEGUE*): LE APERTURE ESIBITE DALLA COSTITUZIONE PER LA INTEGRAZIONE DEGLI ORDINAMENTI, L'INSEGNAMENTO METODICO AL RIGUARDO IMPARTITO DALL'ART. 11, NELLA SUA CONGIUNTA CONSIDERAZIONE COI PRINCIPI FONDAMENTALI RESTANTI (E, PARTICOLARMENTE, COL PRINCIPIO «*SUPERCOSTITUZIONALE*» DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA), LA TENSIONE PER L'AFFERMAZIONE DI *DIRITTI FONDAMENTALI NAZIONALI*, IN QUANTO ANCHE *EUROPEI*, ED *EUROPEI*, IN QUANTO ANCHE *NAZIONALI*.

* Testo rielaborato di un intervento svolto alle Giornate di ermeneutica giuridica, Padova 10-11 gennaio 2003.

** Professore Ordinario (Catedrático) di Diritto Costituzionale nell'Università di Messina (Italia).

1. LE TRADIZIONI, LA VARIETÀ DEI LORO SIGNIFICATI NEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA AI QUALI SE NE RICONTRA L'ESISTENZA, IL RISCHIO (SEMPRE INCOMBENTE) DI LORO RICOSTRUZIONI CONCETTUALMENTE DISTORTE ED OSCILLANTI, OLTRE CHE LINGUISTICAMENTE INCERTE

S'è fatto più volte notare che il termine «tradizione» si carica, nel passaggio da una disciplina all'altra, di una varietà di significati, per quanto faccia ad oggi difetto uno studio autenticamente interdisciplinare, che ponga a raffronto siffatti significati, verifichi se e quale incidenza essi possono esercitare l'uno nei confronti dell'altro e, in una parola, metta complessivamente ordine in una così sfuggente e fluida materia. Dal punto di vista del diritto costituzionale e con esclusivo riguardo alle esperienze che in esso acquistano rilievo, ci si può forse spingere ancora oltre ed affermare che il termine è suscettibile di caricarsi di accezioni anche assai distanti tra di loro a seconda dei «campi» coperti dal diritto stesso, al punto da mettere in forse la possibilità di una loro proficua e non forzata *reductio ad unum*. Il rischio della torsione ed oscillazione concettuale, come si sa, grava stabilmente sulle ricostruzioni teoriche e sulle stipulazioni linguistiche ad esse relative, cui infaticabilmente pongono mano i giuristi e gli studiosi in genere, specie quanti operano nell'ambito delle scienze sociali; ed il costituzionalista vi è, forse, esposto ancora di più di altri, se si considera la singolare apertura strutturale degli enunciati coi quali quotidianamente lavora, la loro accentuata disponibilità a farsi permeare dall'esperienza, nella complessità degli elementi che la compongono e nella varietà e mobilità delle loro possibili combinazioni e del loro incessante rinnovamento. Proprio negli ultimi sviluppi della vicenda politico-istituzionale del nostro Paese, anzi, il rischio di un uso occasionalistico o congiunturale della Costituzione, sul piano dell'interpretazione come pure su quello della produzione delle norme di revisione costituzionale (l'una e l'altra eccessivamente piegate ad interessi contingenti) appare essere, a mia opinione, particolarmente incombente, laddove proprio in una temperie siffatta si dovrebbe produrre il massimo sforzo per mantenere stabili le elaborazioni teoriche e, prima ancora, lineare ed equilibrato l'orientamento metodico che le sorregge e determina, senza dunque esporlo ad innaturali deviazioni dal suo corso, idonee a tradursi, com'è chiaro, in deformanti esiti ricostruttivi.

Non è di tutto ciò, nondimeno, che siamo oggi chiamati a discorrere, per quanto ogni questione di diritto sostanziale, per il modo con cui è impostata e risolta, appaia essere, per un verso, espressiva di un certo indirizzo metodico e, per un altro (e circolarmente), portatrice di evidenti implicazioni sugli ulteriori sviluppi dell'indirizzo stesso: lo disveli, insomma, ma anche allo stesso tempo lo riconformi.

2. CONSUETUDINI *VERSUS* TRADIZIONI, DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE (IN ISPECIE, IN RELAZIONE AI *CAMPI* SUI QUALI SE NE HA RISCONTRO O AGLI *OGGETTI* AI QUALI SI APPLICANO E, ANCORA, AI *MODI* ED AI *LUOGHI* DELLA LORO PRODUZIONE E, IN UNA PAROLA, ALLA LORO *NATURA*)

Nel momento in cui si discorre di «tradizioni», il pensiero corre subito, in primo luogo, a quelle manifestazioni di ordine normativo che, per antonomasia, si connotano, secondo un'antica credenza, per la *diuturnitas*: le consuetudini (si faccia caso alla circostanza secondo cui siffatto carattere strutturale delle fonti in discorso si sia ormai stabilmente riflesso in una vera e propria... *consuetudine teorica*, così come quest'ultima, per la sua parte, abbia fattivamente concorso a rafforzarlo ed a preservarne la trasmissione nel tempo. Va, ad ogni buon conto, rammentato che, secondo una opinione autorevolmente accreditata, proprio le consuetudini costituzionali, a differenza delle altre, non necessariamente richiederebbero la stabilizzazione del comportamento, potendo constare —per una esasperata rappresentazione teorica— persino di una sola sua manifestazione, non ancora dunque radicatasi nell'esperienza). È tuttavia da chiedersi se le consuetudini davvero appartengano alle tradizioni e, ancora, se le esauriscano ovvero le compongano ed esprimano solo in parte.

La questione è resa assai complessa dal fatto che, in disparte la radicale obiezione mossa da quanti (come, da noi, R. Bin) non credono nella stessa esistenza delle consuetudini o, come che sia, esprimono serie riserve circa la loro effettiva capacità innovativa, le incertezze definitorie che avvolgono la nozione di tradizione rendono assai problematica la individuazione tanto di ciò che può esservi incluso quanto delle eventuali esclusioni.

Della questione, per com'è nei suoi termini generali, nondimeno, non interessa ora nuovamente discutere. Intendo, infatti, trattare, sia pure con la necessaria speditezza, unicamente di un tipo di tradizioni, le c.d. «tradizioni costituzionali comuni», alle quali fa riferimento —come si sa— la giurisprudenza comunitaria, annoverandole tra i principi di base dell'ordinamento della Comunità/Unione europea. E le tradizioni in parola sicuramente presentano più punti di distacco che di contiguità rispetto alle consuetudini; anzi, a prima impressione, parrebbero non aver alcun tratto in comune (ma, come si vedrà tra non molto, le cose non stanno esattamente così, pur racchiudendo in sé siffatta prima impressione un fondo consistente di vero).

In primo luogo, v'è una differenza di campo o —se più piace dire— di oggetto. Le consuetudini, infatti, al pari delle convenzioni e di altre regole ancora (dalle quali, nondimeno, faticano a tenersi nettamente distinte:

tra gli altri, B. Celano e M. Dogliani), hanno il loro terreno privilegiato di attecchimento e di emersione con riguardo ai rapporti tra gli organi costituzionali o, più largamente, tra gli operatori politico-istituzionali; le tradizioni di cui qui si discorre (che d'ora innanzi, per brevità, chiamerò tradizioni senza altri aggettivi), invece, con riguardo ai diritti fondamentali. Chiaramente, è insensato pensare ad una separazione netta, per la medesima ragione per cui —com'è stato fatto da tempo notare dalla più consapevole dottrina (part., M. Luciani)— non si ha una «Costituzione dei poteri» distinta da una «Costituzione dei diritti», di modo che ogni «fatto», dal più piccolo al più grande, che dovesse riscontrarsi al livello della prima proietta la propria immagine, con effetti ora più ora meno diretti ed immediati, sulla seconda (e viceversa). Non è, dunque, in discussione la fondamentale unitarietà della Costituzione, pur nella sua articolazione interna. Ma, anche questa unitarietà non può esser comunque spinta fino ad arditi ed esasperati approdi ricostruttivi: per quanto, infatti, sia innegabile che dai principi fondamentali si tenga (e debba tenersi) l'intero ordinamento, a pena appunto della negazione della «fondamentalità» stessa dei principi e, per ciò pure, dello smarrimento della identità e continuità dell'ordinamento stesso nel tempo, riconoscere che ogni norma inserita nella Carta si ponga, per ciò solo, come immediatamente e necessariamente servente nei confronti dei principi (e, dunque, si faccia da essi «coprire» e proteggere) porterebbe diritto alla pietrificazione dell'intero articolato della Costituzione, innaturalmente sottratto alle dinamiche produttive poste in essere al fine del suo rinnovamento. I limiti alla revisione costituzionale, insomma, si commuterebbero, nel quadro di una visione «sacrale» ma, appunto, innaturale (o sovranaturale...) della Costituzione, in limiti all'innovazione costituzionale *tout court*, finendo dunque col «chiudere» e far avvolgere, in modo autoreferenziale, la Costituzione in se stessa, anziché aprirla, per un verso, all'incessante rigenerazione semantica, alla luce delle suggestioni culturali offerte dall'esperienza in ciascuna delle sue manifestazioni (sul piano della normazione come pure in quello dell'applicazione, specie giudiziale), e, per un altro verso, all'aggiornamento a mezzo degli atti approvati con le procedure fissate nell'art. 138.

Tutto ciò posto, e senza, dunque, negare i flussi continui di significati e di effetti che, in un senso e nell'altro, possono aversi tra le due «Costituzioni» suddette —volendo, per comodità, seguire a dire così—, è ugualmente innegabile che le consuetudini spieghino la loro influenza specificamente a livello delle dinamiche di apparato, le tradizioni invece a livello dei diritti.

È ovvio che la differenza di «campo» in parola è la proiezione diretta di un'altra differenza, che specificamente attiene al modo ed al luogo della produzione delle norme qui messe a confronto, sia per ciò che riguarda i soggetti o gli organi a ciò preposti e sia pure per la natura e gli effetti

dell'attività da essi svolta. *In nuce*, e facendo ora specifico riferimento alle regole prodotte dagli organi di vertice, le consuetudini sono poste in essere dagli organi della direzione politica, col concorso nient'affatto secondario, per ragioni di ordine storico che qui non occorre esplicitare, ed anzi col tempo venuto sempre più rimarcandosi, del Capo dello Stato; le tradizioni, di contro, risultano dall'opera giorno per giorno compiuta dalla giurisprudenza.

Ancora una volta, si è però obbligati a riconoscere che quella appena rappresentata costituisce unicamente una sistemazione di larga massima, che nondimeno conserva una sua complessiva capacità ordinante. Non si nega, ovviamente, che si diano consuetudini alla cui formazione la giurisprudenza (e, segnatamente, la giurisprudenza costituzionale) dia il suo fattivo apporto, in qualche caso —come si sa— addirittura decisivo. Le tradizioni, però, non soltanto sono esclusivamente e per intero determinate dalla giurisprudenza, a differenza delle consuetudini che richiedono comunque un più largo concorso (specie laddove si pongano come la maturazione e stabilizzazione di convenzioni costituzionali), ma —di più— sono state «inventate», come categoria concettuale, dalla giurisprudenza stessa, che dunque, oltre a «riconoscerle» nei singoli casi (o, diciamo meglio, a riconformarle e fissarle per le esigenze dei casi stessi), ancora prima le definisce come «tipo» a se stante, visto nella sua astratta ed irripetibile natura, idoneo a disporsi accanto ad altri «tipi» di fonte coi quali nondimeno è chiamato a legarsi e comporsi in sistema.

A sua volta, il connotato appena indicato è rivelatore di una più generale caratterizzazione, che appunto attiene alla natura, rispettivamente, delle une e delle altre regole.

Le consuetudini sono fonti *pleno iure* espressive di potere costituito: proprio per il fatto di «sistemarsi» accanto o, magari, dentro le formule della Costituzione relative alle dinamiche della forma di governo, colmandone le carenze di sensi e complessivamente riplasmandone la sostanza normativa, finiscono col partecipare del complessivo statuto che è usualmente considerato proprio degli enunciati della Carta cui fanno riferimento. Così, esse sono —a quanto pare— idonee ad assumere la qualità di parametri nei giudizi di costituzionalità, per quanto non possa ad ogni buon conto fare difetto l'esplicito richiamo delle «disposizioni» costituzionali violate, riviste appunto alla luce delle consuetudini e di altre regole ancora, ugualmente idonee a concorrere al rinnovamento semantico delle disposizioni stesse, e, ancora, possono essere soggette alle vicende proprie della dinamica della normazione, ora in forza di «fatti» che specificamente ed esclusivamente le riguardino ed ora pure in conseguenza di «fatti» riguardanti gli enunciati cui esse si riferiscono (si pensi, rispettivamente, alla desuetudine, da un lato, ed alle trasformazioni di senso comunque subite da consuetudini specificativo-attuative di disposti fatti oggetto di revisione costituzionale).

Le tradizioni sono esse pure fonti o, meglio, norme (a riguardo della questione relativa alla misura in cui possano porsi come produttive di altre norme dirò più avanti); ma, proprio per il fatto di riguardare i diritti fondamentali, si pongono come gli stessi princìpi fondamentali «riscoperti» o riguardati da una peculiare prospettiva e attraverso la lente della giurisprudenza: sono, insomma, *il diritto costituzionale vivente relativo ai diritti*. Una tradizione rivelata dalla giurisprudenza è, dunque, un enunciato costituzionale invero (con riguardo agli ordinamenti, come il nostro, aventi una base poggiante sulla scrittura costituzionale). È vero che —come subito dirò— la tradizione non si esaurisce in questo suo fondamento scritto (che, peraltro, in alcuni ordinamenti è assai ridotto o, con riferimento ad alcuni diritti, può persino mancare); e, tuttavia, grazie al sostegno da esso offerto, anche quei materiali di cui si compone la tradizione che appaiono più lontani dal nucleo espressivo degli enunciati costituzionali ovverosia che sembrano a questi ultimi legati da un vincolo lasso, risultano pur tuttavia dotati di «copertura» costituzionale, in forza della capacità irradiante di cui gli enunciati stessi sono provvisti, che si trasmette, pur con varia intensità, a tutto ciò che si pone comunque come servente rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.

3. (*SEGUE*): IN RELAZIONE ALLA *STRUTTURA* E ALLA *DINAMICA* DELLA LORO FORMAZIONE (IN PARTICOLARE, LE TRADIZIONI LUNGO L'ASSE DEI RAPPORTI TRA GIUDICI COMUNI E CORTE DI GIUSTIZIA)

Per l'aspetto strutturale, consuetudini e tradizioni esibiscono, ancora una volta, *significative differenze: fino ad un certo punto o da una certa angolazione, non particolarmente visibili, accentuate invece a partire da un certo grado in avanti.*

Le consuetudini hanno una sostanziale omogeneità interna di struttura, sono fatte insomma di materiali non eterogenei (ciò che è emblematicamente rappresentato dalla ripetizione uniforme e costante nel tempo di un dato comportamento); invece, le tradizioni sono non poco composite, specie con riferimento agli ordinamenti, come il nostro, usualmente considerati di *civil law*. In questi ultimi, infatti, le stesse formule costituzionali espressive dei diritti, per il modo con cui complessivamente si inverano, diventano tradizioni, laddove una consuetudine fatta di diritto... scritto è, di tutta evidenza, una *contradictio in adiecto* (può essere —è vero— dalla scrittura variamente sollecitata a formarsi ma non può, ovviamente, in essa immedesimarsi ed interamente risolversi).

Più sottile, ma non per ciò meno netta, la distinzione con riguardo agli ordinamenti in cui i diritti hanno un fondamento essenzialmente non scritto, dal momento che in essi tradizioni e consuetudini sono comunque prive

di un riferimento testuale. Ad ogni buon conto, anche laddove le formule costituzionali non fanno difetto, le tradizioni non si fermano ai soli disposti che affermano i diritti. A questi ultimi, infatti, si saldano ulteriori materiali di varia provenienza e formazione. E non occorre qui dilungarsi a rilevare le forme assai estese e rilevanti di integrazione sia dal basso che dall'alto ricevute dagli enunciati in tema di diritti: si pensi solo, per l'uno verso, alla legislazione di prima attuazione del quadro costituzionale e, per l'altro, alle Carte dei diritti ed alle altre norme di origine internazionale o sovranazionale in genere che, ora in quanto espressamente richiamate ed ora in quanto comunque abilitate ad immettersi nell'ordinamento interno, partecipano alla complessiva conformazione del «patrimonio costituzionale nazionale» —se così vogliamo chiamarlo, adattando ai nostri fini un'espressione ad altro intento coniata— che può essere speso a vantaggio dei diritti. Tutti questi materiali sono poi legati assieme e riplasmati, fino a divenire un tutt'uno dotato di una sua propria identità, dalle mani abili dei giudici (in particolare, dei giudici costituzionali), che, in rispondenza alle esigenze dei casi, compongono in modi diversi gli «ingredienti» da essi lavorati, facendo loro assumere —come in un ideale caleidoscopio— connotati continuamente cangianti.

Proprio per il profilo della dinamica della produzione, al quale ora specificamente si guarda e sul quale si invita a fermare la massima attenzione, si coglie forse il tratto di maggior distinzione tra le consuetudini e le tradizioni: le prime presentano una assai più ridotta mobilità degli elementi che le compongono, una tendenziale vischiosità e stabilità appunto (ancora la *diuturnitas*, come si vede); le seconde sono attraversate da un moto senza sosta, che è poi il moto stesso della giurisprudenza, che, nel mentre si consolida in alcuni suoi indirizzi maggiormente marcati e —si potrebbe dire— consuetudinariamente trasmessi, si rinnova e trasforma da se medesima, nello sforzo poderoso di adeguarsi quanto più è possibile ai bisogni dei casi.

Vi è, insomma, una dinamica interna agli elementi di cui si compongono, rispettivamente, le consuetudini e le tradizioni, e che attiene al loro momento genetico, che si presenta assai diversa. Questa differenza appare poi in forme ancora più accentuate e vistose con riguardo alle «tradizioni comuni», alla cui elaborazione la Corte di Lussemburgo istituzionalmente attende.

L'osservazione del «transito» delle tradizioni nazionali al livello europeo e della loro «conversione» in tradizioni comuni è di estremo interesse sotto più aspetti, specificamente attinenti al piano delle fonti (e dell'interpretazione), per un verso, e, per un altro verso, al piano dei rapporti tra le istituzioni (e, ulteriormente restringendo, tra le giurisprudenze).

Una volta di più, può dirsi che la separazione dei piani in parola è largamente artificiale, come è stato fatto notare da quanti hanno, sia pure da

angolazioni diverse ed a fini ricostruttivi ugualmente diversi, evidenziato le mutue implicazioni che si intrattengono tra i piani stessi (o, meglio, tra i «materiali» che in essi si dispongono). E, però, per chiarezza e linearità di analisi, conviene nondimeno tenerli distinti.

Per ciò che più da vicino attiene ai rapporti tra gli organi dell'uno e dell'altro ordinamento, come pure di uno stesso ordinamento, molto è stato detto sia con riferimento alle esperienze fin qui trascorse che alle prospettive che potrebbero ulteriormente aversi, specie in vista di una crescente avanzata del processo d'integrazione.

Uno dei profili dei rapporti in parola sui quali converrebbe, forse, fermare maggiormente l'attenzione attiene proprio alla questione ora toccata, riguardante la dinamica genetica delle tradizioni comuni. Di solito, infatti, queste ultime sono viste come un «dato», che si può naturalmente discutere (per il modo con cui, nei singoli casi, la Corte di Lussemburgo lo ricostruisce e rappresenta) ma che è, appunto, in sé già preformato ed attende unicamente di essere compiutamente disvelato. D'altronde, come si sa, è un'abitudine inveterata tra i commentatori quella di mettere in discussione i verdetti dei giudici, al fine di stabilire se sono giusti ovvero sbagliati; e i casi in cui la giurisprudenza comunitaria ha fatto appello alle tradizioni comuni non si sottraggono a questo *usus* teorico, peraltro del tutto legittimo.

Qui, tuttavia, mi preme approfondire il modo con cui, in via generale (e, dunque, rifuggendo da singole contingenze e dalle varie valutazioni che su di esse possono aversi), prendono forma le tradizioni comuni: è una prospettiva che consiglierai di coltivare ancora di più e che potrebbe risultare assai promettente di interessanti sviluppi su entrambi i piani poco sopra indicati.

Quanto alle relazioni tra giudici nazionali e Corte comunitaria, si segnala una circostanza che, da un certo punto di vista, può sembrare persino paradossale.

Per un verso, infatti, l'apporto della giurisprudenza ordinaria alla elaborazione delle tradizioni comuni appare come «filtrato» o —per dir così— scolorito: solo un'eco lontana, di rimbalzo, ma non la voce diretta della giurisprudenza stessa giunge fino a Lussemburgo, perlopiù attraverso la mediazione ad essa apprestata dalla giurisprudenza costituzionale, la sola alla quale essenzialmente si fa capo in ambiente comunitario (ed a questa stessa, peraltro, in una misura largamente inappagante). L'incidenza degli orientamenti dei giudici comuni è, dunque, perlopiù culturale e riflessa; culturale è anche, per sua natura, quella esercitata dai tribunali costituzionali, coi quali nondimeno la Corte di Giustizia è chiamata a confrontarsi, ma, a differenza della prima, immediata e diretta.

Non saprei ora dire se per fortuna o per sfortuna, non vi sono regole, né scritte né convenzionali (o di altra natura), preposte alla confezione

delle tradizioni comuni. È ormai provato (e se ne hanno ripetute e convergenti testimonianze) che Lussemburgo fa luogo a forti selezioni in ordine al riconoscimento delle tradizioni in discorso, che sono dunque comunitarie ma non, autenticamente, comuni. Nell'insieme, comunque, il riferimento è, come si sa, specificamente fatto alle giurisprudenze costituzionali, e non a quelle ordinarie; e si capisce perché (l'oggettiva, maggiore visibilità delle prime rispetto alle seconde, in aggiunta a non secondari problemi di gestione dei dati di conoscenza, che vanno complicandosi in maniera esponenziale col fatto stesso dell'allargamento dell'Unione e dell'incessante autoriproduzione della giurisprudenza, spiega e giustifica, almeno in parte, l'opzione fatta a favore del canale percorso dalla giurisprudenza costituzionale, assai più diretto e conducente di quello intrapreso dalle giurisprudenze comuni).

Ora, il paradosso sta nel fatto che, per l'aspetto istituzionale, gli organi che più di frequente invece «dialogano» con la Corte comunitaria sono proprio i giudici comuni, piuttosto che le Corti costituzionali, specie attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. A riguardo di quest'ultimo, anzi, la nostra Corte, diversamente da altre, ha fin qui esibito —com'è assai noto— una insensata chiusura (così, non a torto, giudicata da molti, e tra questi, ora, M. Cartabia e S. Agosta), dichiarandosi per partito preso indisponibile ad attivare lo strumento previsto dall'art. 234 del trattato e finendo così con l'autoemarginarsi sempre di più dal circuito in cui si dispongono giudici comuni e Corte comunitaria.

Due precisazioni devono, tuttavia, essere al riguardo fatte, rimandando per il resto a sedi in cui questi profili sono specificamente, estesamente osservati.

L'una è che, per quanto il nostro giudice delle leggi abbia ad oggi manifestato la tendenza appena richiamata, ugualmente non si è avuto l'arresto del flusso di reciproci rimandi di sensi da una parte e dall'altra. Il «dialogo» tra le Corti, insomma, si è avuto ugualmente. Può discutersi su chi abbia maggiormente «parlato» e chi invece maggiormente prestato ascolto all'altra: in estrema sintesi, l'idea che al riguardo sono venute facendomi è che Lussemburgo abbia esercitato il maggior peso per i profili istituzionali e di teoria delle fonti (si pensi solo alla dottrina dell'applicazione diretta delle norme comunitarie confliggenti con norme legislative nazionali, al posto della soluzione della invalidazione di queste ultime ad opera del giudice costituzionale), mentre la nostra Corte abbia fatto la propria parte (non molta, per la verità...), unitamente alle altre Corti, per ciò che attiene al piano sostanziale, vale a dire alle soluzioni di merito riguardanti i diritti. In questo senso (e da questo punto di vista), può dirsi che le tradizioni comuni sono venute facendosi anche col contributo delle nostre tradizioni nazionali: più avvertito in qualche campo, assai di meno o —diciamo pure— pressoché inconsistente in altri. Ma, la verità è che su

questo terreno ben poco possono fare le *regole*, le presenti (insussistenti) o magari le future (qualora dovesse pensarsi ad una qualche razionalizzazione dei rapporti tra le Corti), e piuttosto il campo è, nella sua gran parte, percorribile da regolarità giurisprudenziali, in ultima istanza riportabili alla capacità di influenza culturale che le singole giurisprudenze sono in grado di produrre l'una nei riguardi dell'altra. Insomma, è solo se la nostra Corte costituzionale —per ciò che qui maggiormente importa— si farà portatrice di indirizzi giurisprudenziali particolarmente avanzati ed innovativi in ordine alla tutela dei diritti, che potrà fare da «battipista» per la Corte di Lussemburgo o, magari, per altre Corti nazionali, sollecitandone l'imitazione ovvero dando la stura per l'impianto di una sana, virtuosa competizione «intergiurisprudenziale» su basi assiologica-sostanziali.

D'altro canto, è naturale che sia stato così e che possa seguitare, per un altro pezzo di strada (ed almeno fino alla piena affermazione di un corpo autenticamente europeo di diritti, ma confido anche in seguito), ad essere così. Il «patrimonio costituzionale europeo» —per riprendere l'espressione sopra già utilizzata— poggia sulle basi di una «cultura» nazionale, che affonda le sue radici nella tradizione liberale (o liberistica...) e che, nondimeno, è fatta oggetto di profonde, sistematiche manipolazioni e di complessivi adattamenti alle esigenze comunitarie. E gli interpreti che più riescono a far sentire la loro voce, al di fuori dell'*hortus conclusus* nel quale si autodeterminano e riproducono, sono proprio le Corti costituzionali, che di quella tradizione sono figlie e portatrici allo stesso tempo. Stabilire, poi, la consistenza dell'apporto offerto da ciascuna giurisprudenza costituzionale all'accumulo del patrimonio europeo è assai disagiata, forse praticamente impossibile; e, comunque, richiederebbe un'analisi particolarmente complessa ed approfondita, peraltro aperta ad esiti variabili da campo a campo di esperienza e, per uno stesso campo, dall'uno all'altro diritto fondamentale, di cui è, di tutta evidenza, altra la sede.

La seconda precisazione è che il canale privilegiato dai giudici comuni per «dialogare» con Lussemburgo porta all'impianto di rapporti di tipo, sì, circolare ma con una maggiore sottolineatura del verso discendente. È vero che, avuto specifico riguardo allo strumento del rinvio in via pregiudiziale, la domanda parte dal basso e che la stessa —come si sa— orienta, dove più dove meno, la risposta. Ma, l'influenza cala, in buona sostanza, dall'alto e —com'è ormai documentato da tempo— in una particolarmente incisiva, vistosa misura (si pensi solo al fatto, come si sa ormai di comune dominio, per cui la Corte comunitaria non si arresta alla sola interpretazione della disciplina comunitaria, tutte le volte che questo le viene richiesto, ma si spinge a formulare giudizi sulla conformità alla stessa della disciplina nazionale, come pure a pronunziarsi sui caratteri del giudizio da cui trae origine la questione di rinvio, verificando la rilevanza della questione stessa).

Tutto questo, a dire il vero, in astratto, dal momento che è poi ignoto il tasso di effettiva osservanza prestato in fase discendente alle pronunzie della Corte di Giustizia, laddove sarebbe assolutamente urgente avviare indagini organiche, a tappeto, al riguardo, onde stabilire quale «seguito» sia in concreto dato alle pronunzie stesse. È un'analisi, questa, che —se posso ora incidentalmente osservare— meriterebbe di essere estesa a più largo raggio, anche ad altri tipi di rapporti tra organi giudicanti (con riferimento, ad es., ai «seguiti» dati alle decisioni della nostra Corte costituzionale da parte dei giudici ordinari solo assai di recente —specie per merito di E. Lamarque— se n'è avviato lo studio, mentre occorrerebbe al più presto mettere in piedi un monitoraggio sistematico che consenta di cogliere quanto meno le linee di fondo degli sviluppi giurisprudenziali sollecitati dal giudicato costituzionale). Il punto di tensione, insomma, si ha poi pur sempre in sede applicativa; e, poiché in quest'ultima si assiste —com'è noto— alla confezione di atti dotati di una carica ineliminabile di creatività, se ne ha —a me pare— che le operazioni di giustizia costituzionale prendono forma comunque non compiuta od esclusiva davanti alla Corte costituzionale ma si perfezionano, a conti fatti, al momento in cui si fa questione dell'«applicazione» del giudicato costituzionale (che, poi, non di rado mera «applicazione» appunto non è bensì anche, e soprattutto, «attuazione»), che, col fatto stesso di essere consegnato ai giudici ed ai pratici in genere e di soggiacere pertanto alla sua interpretazione da parte di questi, è obbligato a misurarsi con le esigenze dei casi e quodammodo ad esse di adattarsi.

Ora, in termini sostanzialmente non diversi stanno le cose anche per ciò che attiene al «seguito» dato dalla magistratura di merito alle decisioni della Corte di Giustizia, laddove ugualmente —come si è venuti dicendo— si assiste a forme non meccaniche di esecuzione, che, peraltro, potrebbero in qualche caso avviare ulteriori processi produttivo-applicativi in ambito interno. Si pensi, ad es., all'eventualità, invero remota ma non per ciò *a priori* scartabile, che, ricevuta risposta da Lussemburgo, il giudice reputi di doversi rivolgere in seconda battuta alla Corte costituzionale, magari in quanto sospetti la lesione di principi di base dell'ordinamento costituzionale da parte della disciplina comunitaria, riletta alla luce delle indicazioni data dalla Corte di Giustizia, o, all'opposto, di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario da parte della disciplina nazionale o, infine, per la ragione che la normativa comunitaria, per il significato assegnatole in ambito europeo, gli appaia insuscettibile di immediata applicazione (per l'intreccio dei rapporti intergiurisprudenziali in parola, v., nuovamente, l'analisi di S. Agosta).

Il circolo ermeneutico si riconferma così in tutto il suo vigore e nella sua formidabile capacità di autoriproduzione interna; eppure, come si diceva, l'orientamento dotato di maggior forza propulsiva sembra esser proprio

quello che muove dalla Corte comunitaria e si dirige negli ambienti nazionali. Di qui, poi, com'è chiaro, si risale ugualmente e si torna a Lussemburgo; ma i semi che provengono dalla giurisprudenza di merito e che riescono a fecondare la giurisprudenza sovranazionale sono —come pure si faceva poc'anzi notare— estremamente esigui, ad ogni modo bisognosi di esser sorretti e, in una particolarmente significativa misura, integrati o corretti dalla giurisprudenza costituzionale, la sola in grado di dare alle tradizioni nazionali la spinta di cui hanno bisogno per transitare al livello europeo e, una volta opportunamente rielaborate, commutarsi in tradizioni comuni.

4. IL VERSO DELLE TRADIZIONI, NEI RAPPORTI TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA: UN *MOTO VERTICALE* (E *ASCENDENTE*) O *CIRCOLARE*? — LE *MUTAZIONI GENETICHE* DELLE TRADIZIONI: LA «*COMUNITARIZZAZIONE*» DELLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI E LA «*COSTITUZIONALIZZAZIONE*» DELLE TRADIZIONI COMUNITARIE

A riguardo del verso assunto dalle tradizioni, nel loro passaggio dagli ordinamenti nazionali all'ordinamento europeo, la prima impressione suscitata dalla sua osservazione, per il modo stesso con cui la dinamica delle tradizioni è rappresentata dalla giurisprudenza comunitaria, è che si tratti di un moto, nuovamente, solo verticale, e non circolare, e di tipo appunto meramente ascendente.

Anche qui vanno, però, fatte due precisazioni.

Alla prima si è già accennato poc'anzi ed in relazione ad essa si rende perciò ora possibile procedere molto speditamente. Il transito in parola non è affatto lineare o automatico, come a prima vista parrebbe: è, infatti, pur sempre la Corte di Giustizia ad individuare le tradizioni, sia per ciò che esse sono in sé, vale a dire stabilendo quali forme di tutela ai diritti possano propriamente qualificarsi come «tradizioni», e sia per ciò che attiene al loro essere «comuni» (scartando, dunque, quelle che, ad insindacabile —ma non per ciò irragionevole— giudizio della Corte, presentino un grado inadeguato di radicamento nei territori d'Europa, tale cioè da non consentire loro di porsi come costitutive del «patrimonio costituzionale comune»).

Si faccia caso alla circostanza, sulla quale peraltro si è già in altre sedi avuto modo di fermare l'attenzione, secondo cui il margine di manovra di cui la Corte risulta essere dotata, comunque dipendente da molti fattori legati ai casi, è dalle dimensioni assunte dall'ordinamento comunitario e dalle esperienze che in esso prendono corpo e si manifestano strutturalmente reso ancora più ampio di quello (peraltro, non poco esteso) di cui dispongono i tribunali costituzionali. Non si dimentichi il fatto che, a differenza delle Corti nazionali che hanno a che fare con terreni ordinamentali

essenzialmente omogenei, siccome ormai compiutamente integrati, la Corte di Lussemburgo si inserisce in un contesto segnato, sì, da una forte aspirazione verso l'integrazione, senza che, tuttavia, quest'ultima possa ancora oggi dirsi sufficientemente matura e vicina alla meta.

La creatività della giurisprudenza ha, insomma, molti indici che la testimoniano e la sostengono, ma, tra questi, uno dotato di particolare capacità espressiva è proprio quello risultante dalla eterogeneità dei materiali utilizzati dall'interprete nelle sue operazioni ricostruttive. È facile prevederne, dunque, quella secondo cui l'allargamento dell'Unione, che —come si sa— si porta avanti, pur tra non poche difficoltà ma con visibili, promettenti conquiste, ancora di più rimarcherà la centralità di ruolo proprio della Corte di Giustizia in seno alla trama istituzionale europea, col fatto stesso di renderne estremamente impegnativo il ruolo. Ed è chiaro che l'ampliamento dell'arena e la sua eterogenea conformazione strutturale obbligherà la Corte a rivedere, almeno in parte, le scelte fin qui fatte circa i serbatoi nazionali dai quali in modo privilegiato attingere in sede di definizione concettuale e positiva delle tradizioni, a meno che non si preveda (o auspichi) una piatta opera di «colonizzazione» culturale dell'Est, sotto la spinta vigorosa delle tradizioni esistenti. Eppure quest'aggiustamento, inevitabile con la moltiplicazione delle culture chiamate ad incontrarsi, sarà, con ogni verosimiglianza, tutto sommato marginale: vuoi per la ragione che la Corte ha ormai dato forma al tronco della sua giurisprudenza sui diritti e da questo, dunque, non v'è ragione che si allontani, se non per lo stretto necessario, e vuoi per la ragione che la Carta di Nizza varata dai quindici sembra —a quanto pare— destinata ad essere, in buona sostanza, integrata *pleno iure* nell'*acquis communautaire* e di qui, quindi, esportata anche ad Est.

Ora, è vero che le tradizioni comuni, proprio perché tali, lungi dal costituire la meccanica trasposizione a livello europeo delle discipline e delle tutele in genere uniformemente date ad uno stesso diritto in seno agli ordinamenti nazionali, sono «inventate» o, come che sia, «metabolizzate» per le specifiche esigenze dell'ordinamento comunitario, ma le operazioni che a ciò fanno luogo richiedono pur sempre di svolgersi lungo i binari che collegano gli ordinamenti costituzionali all'ordinamento europeo e di conformarsi, perciò, in ultima istanza a quel canone della ragionevolezza cui gli stessi giudici nazionali e gli operatori in genere sono costantemente tenuti ad ispirarsi.

La cornice all'interno della quale l'artigiano comunitario plasma i materiali dai quali estrae le tradizioni comuni è, dunque, segnata dalle scritture costituzionali e, soprattutto, dal diritto vivente costituzionale (anzi: dai *diritti viventi costituzionali*), con cui la Corte comunitaria deve pur sempre fare i conti. La cultura nazionale dei diritti, per questo verso, alimenta e, allo stesso tempo, delimita l'area, pure assai estesa e —come si è

detto— ad oggi internamente assai articolata, al cui interno prende corpo la elaborazione delle tradizioni comuni.

La seconda precisazione è che le tradizioni nazionali non sono mai propriamente o esclusivamente... nazionali ma già al momento della loro formazione risentono di forme varie d'incidenza provenienti *ab extra*, magari dalla stessa giurisprudenza comunitaria oltre che da fonti, sia positive che culturali, diverse (si pensi ai richiami fatti dai nostri giudici alle Carte internazionali dei diritti e, da ultimo, alla stessa Carta di Nizza, malgrado il suo mancato inserimento nei trattati). Specialmente sul piano della interpretazione degli enunciati costituzionali e dei materiali positivi in genere di diritto interno, il peso esercitato da forme di tutela aventi la loro ubicazione al di fuori del nostro ordinamento, per quanto sicuramente ad oggi inappagante, è nondimeno presente. La Corte di Lussemburgo non si interroga sui procedimenti genetici delle tradizioni nazionali: si limita, piuttosto, a far luogo al riconoscimento di queste ultime e non ne mette in discussione la natura. Le stesse Corti costituzionali non dubitano, per la loro parte, della natura costituzionale o, più largamente, nazionale delle tradizioni in parola; ma chi dovesse appunto approfondirne la dinamica formativa non potrebbe, perlomeno in relazione ad alcune tradizioni o ad alcuni campi del loro rilevamento, fare a meno di evidenziarne il carattere strutturalmente composito. È un'indagine, questa, nient'affatto semplice, siccome particolarmente scivoloso e gravato da molte incertezze è il terreno sul quale si compie, ma che sarebbe di estremo interesse portare a compimento: a conti fatti, si tratta —come si vede— di «pesare» le culture al momento del loro incontro e della messa in atto di processi di rigenerazione interna sollecitati ad avviarsi ed a ricaricarsi a vicenda.

Non si dimentichi, poi, che, pur laddove il moto che porta le tradizioni costituzionali in ambito europeo sia presentato come verticale ed ascendente, nel senso prima indicato (e pur con le avvertenze ora fatte), ugualmente quest'ultimo, una volta giunto alla meta, non si arresta ma si piega su se stesso e riparte, assumendo una connotazione a conti fatti circolare. E basti qui nuovamente richiamare alla mente quanto si è poc'anzi detto con riguardo ad altro ordine tematico, trattando delle pronunzie dietro ricorso in via pregiudiziale, per avere ulteriore conferma di come le tradizioni comuni abbiano poi il loro «ritorno» negli ambienti nazionali, laddove sollecitano l'impianto di pratiche produttive ed applicative ad esse conformi di assai varia natura e complessiva connotazione.

Si assiste, insomma, a delle vere e proprie *mutazioni genetiche* delle tradizioni: le tradizioni costituzionali si «comunitarizzano», col fatto stesso di proiettarsi fuori di sé e, ancora prima, di venire alla luce già con orientamento sovranazionale; ma, le tradizioni comunitarie (... e comuni), a loro volta, si «costituzionalizzano»: non solo ponendosi a fondamento dell'ordinamento costituzionale dell'Unione ma riflettendosi e variamente

incidendo sulle dinamiche interpretativo-produttive di diritto interno, a partire proprio da quelle apicali, che riguardano i diritti fondamentali e le forme della loro tutela attraverso la giurisprudenza costituzionale. Il moto delle tradizioni è, dunque, incessante; e se invece dovesse, in via di mera ipotesi, arrestarsi, verrebbe meno proprio il carattere più genuinamente espressivo delle tradizioni, la loro stessa essenza, che è appunto fatta di un continuo divenire, siccome pervasa da un moto che non ha, e non può —se ci si pensa— strutturalmente avere, una partenza o una fine, un *prius* o un *posterius*, ma che proprio nel suo inesausto ricaricarsi da se medesimo ha la sua più genuina connotazione, il suo appagamento, il fine.

5. QUALE FUTURO PER LE TRADIZIONI COMUNI? QUELLO DI UNA CATEGORIA A TEMPO O NON PIUTTOSTO DI UN PUNTELLO DI CUI L'EUROPA INTEGRATA NON POTRÀ STABILMENTE FARE A MENO? — MINIME ANNOTAZIONI A MARGINE DEL RAPPORTO TRA CARTA DI NIZZA E TRADIZIONI, DA UN LATO, E, DALL'ALTRO, CARTA E COSTITUZIONE

Se quanto si è appena detto a riguardo della dinamica genetica delle tradizioni, a livello costituzionale così come a livello europeo, ha una qualche attendibilità, dalla riflessione appena svolta in ordine ai processi produttivi delle tradizioni ed alla loro struttura possono trarsi indicazioni di un certo interesse per ciò che attiene al prevedibile futuro delle tradizioni comuni. È una prospettiva, questa orientata verso gli ulteriori sviluppi dell'integrazione ed il suo consolidamento, che —come si sa— è da tempo coltivata, pur nelle non poche incertezze e vere e proprie oscurità da cui è gravata. Su un solo punto, peraltro di cruciale rilievo, mi preme, in questa sede, fermare l'attenzione, ed è quello relativo al supposto carattere transitorio che, per una ipotesi ricostruttiva, sarebbe proprio delle tradizioni stesse, in attesa appunto di una codificazione costituzionale dei diritti fondamentali a livello europeo. Si è da molti osservato che la categoria delle tradizioni comuni è stata «inventata» per supplire alla mancanza di ciò che del patrimonio costituzionale europeo costituisce proprio l'essenza, il catalogo dei diritti fondamentali; ciò che potrebbe, perciò, far pensare che, una volta che quest'ultimo dovesse finalmente aversi, essa si troverebbe ad aver ormai esaurito la propria funzione.

L'ipotesi ha invero un suo fondamento: lo sforzo dell'ordinamento comunitario per «costituzionalizzarsi» è, infatti, innegabile e la spinta più vigorosa in tal senso è di sicuro venuta dalle tradizioni in parola. Ma, si è proprio certi che della categoria che le esprime debba di qui a breve dirsi, prendendo a prestito una nota espressione carducciana, *funere mersit acerbo*?

Piuttosto, a me pare che, così come l'ordinamento della transizione è diverso da quello che si ha una volta compiuta la transizione stessa, pur di

quest'ultima portando i segni e, in una certa misura, gli effetti, allo stesso modo anche le tradizioni verosimilmente si trasformeranno ma, non per ciò, scompariranno (magari, per essere custodite tra gli scaffali che ospitano i libri in cui sarà raccontata la storia della vicenda europea).

L'osservazione dell'esperienza in corso offre alcune indicazioni che avvalorano, a mia opinione, questa previsione.

Si pensi, ad es., all'uso che già oggi congiuntamente si fa delle tradizioni, sia nazionali che europee, e della Carta di Nizza. È vero che i riferimenti a quest'ultima sono pur sempre condizionati dalla sua ibrida connotazione, che a me pare essere quella di un documento che, allo stesso tempo, ha una sua qualche «efficacia» giuridica (se non altro, appunto, in quanto richiamato nelle vicende processuali) ma che pure non è pienamente rilevante, in quanto non ancora integrato nei trattati (opportunamente, una sensibile dottrina —part., G. Azzariti— avverte come le questioni che ruotano attorno alla Carta sfuggano ad una «semplicistica, rigida e formalistica contrapposizione fra il giuridico e il politico»). È vero, nondimeno, che la Carta viene trattata come se già oggi esprimesse un *idem sentire de re publica*, una sorta di *ethos* costituzionale tutto quanto, vigorosamente, proteso alla tutela dei diritti, che, nella sua sostanza assiologica e per il modo con cui riesce a farsi valere, non sarà verosimilmente diverso da quello che si avrà una volta che dovesse finalmente assistersi al varo di una Costituzione *pleno iure* dell'Europa unificata.

Che rapporto viene a costituirsi —è da chiedersi— tra le tradizioni e la Carta? È pronta la risposta data dai più: che questa, a conti fatti, si pone quale la razionalizzazione di quelle, pur non dandone la meccanica e compiuta trasposizione grafica. È chiaro che vanno messe in conto talune, anche significative, differenze, nell'uno o nell'altro senso: ora perché non può escludersi che alcune tradizioni siano state dimenticate o, come che sia, non adeguatamente raccolte, ora perché la Carta, spingendosi in qualche campo al di là del mandato ricevuto, si proietta oltre la soglia delle tradizioni costituzionali, pur negli aggiornamenti e le complessive risistemazioni che ad esse sono incessantemente date *ope juris prudentia*. Per quest'ultimo aspetto, la Carta si propone pertanto come fonte di nuove tradizioni, che nondimeno sono ancora di là da venire e che potranno impiantarsi solo dopo che le indicazioni offerte dalla Carta saranno opportunamente raccolte e svolte in ambito nazionale.

La scrittura qui non fa eccezione alla sua regola: è bilancio e programma assieme, proprio come si ha per le Carte nazionali (cheché se ne dica secondo una risalente classificazione che, come si sa, pone in termini alternativi la connotazione delle Carte stesse per il profilo ora considerato). Ma, per quanto vigorosa possa essere la spinta propulsiva che da essa proviene e per quanto strutturalmente aperti (e, perciò, disponibili a rinnovarsi semanticamente senza sosta) possano essere gli enunciati di cui si com-

pone il documento di Nizza, la scrittura non ha, né può avere, la forza di superare quello che è un limite suo proprio invalicabile: di farsi altro da sé. E chi ritenesse diversamente, commetterebbe lo stesso macroscopico errore cui è andato incontro il barone di Münchhausen, che ingenuamente pensava di potersi tirare fuori dal pantano tirandosi per i baffi!

La scrittura in sé e per sé non ha, non può avere, una sua fisica corporeità, che può esserle offerta solo da un insieme di materiali, di pratiche, di orientamenti che unicamente nell'esperienza (e, segnatamente, per il tramite della giurisprudenza) possono venire alla luce. L'esperienza, in qualche modo, sta alla scrittura come la montagna sommersa dell'*iceberg* rispetto alla sua punta; e le tradizioni sono proprio la parte più cospicua e corposa, che sorregge la scrittura, pur tenendosi nascosta alla vista. Solo che le tradizioni, proprio come l'*iceberg*, hanno bisogno della punta per rivelarsi all'esterno e farsi toccare con mano.

Qui, poi, a differenza di ciò che avviene nel mondo fisico, si ha un moto incessante di ricarica di sensi, una vera e propria riconformazione strutturale, che va dal basso all'alto, e viceversa.

Sarebbe di tutta evidenza fin troppo schematico, affetto da un inguaribile formalismo, ritenere che, in caso di conflitto tra la Carta di Nizza e le tradizioni comuni, la Corte di Lussemburgo debba far capo non già alla prima ma alle seconde, le sole a costituire *ius receptum*; ancora prima, è meramente astratto ipotizzare il fatto stesso del possibile conflitto, che non mi pare realistico possa essere denunziato nelle pratiche processuali che si impiantano a Lussemburgo (e, forse pure, di quelle che si hanno in ambito nazionale). Piuttosto, è evidente che la Carta giocherà (sta già giocando...) nel senso della stabilizzazione delle tradizioni dallo stesso giudice comunitario elaborate. È pure vero, però, che, come si viene dicendo, le tradizioni stabilizzeranno, per la loro parte, la Carta, concorrendo a fissarne i significati in senso conforme agli indirizzi già manifestati, pur non rinunciando —come s'è fatto poc'anzi notare— a dare la spinta al loro rinnovamento.

Se, dunque, è vero che a Lussemburgo potranno aversi serie difficoltà ad applicare tradizioni interamente sprovviste di un pur labile riferimento testuale nel documento di Nizza, non è meno vero che *nuove tradizioni comuni* potranno venire alla luce proprio grazie a questo documento, più ancora che alla convergente forza produttiva impressa da rinnovate tradizioni nazionali.

Considerazioni non dissimili possono farsi, pur nella diversità dei contesti, con riferimento al rapporto tra la Carta di Nizza e le Carte costituzionali e, più largamente, le tradizioni nazionali, dove ugualmente può instaurarsi un flusso bidirezionale di suggestioni culturali idoneo ad esercitare una profonda influenza sulle pratiche interpretative di diritto interno (particolarmente sensibile ed avvertita l'influenza dell'una Carta sulle altre

sul terreno dei nuovi diritti affermati a Nizza, in relazione ai quali —come si sa— le Costituzioni del secondo dopoguerra, anche le più «nuove», accusano forti ritardi culturali). E, d'altronde, basti ancora una volta considerare quale intreccio si ha tra le tradizioni europee e le tradizioni nazionali per avere un'ulteriore, rilevante testimonianza delle continue interferenze tra i processi produttivo-applicativi, quale che sia il livello istituzionale al quale essi si svolgono.

Diversamente da quanto ipotizzato a stare all'ordine di idee del carattere *ad tempus* delle tradizioni comuni, queste ultime proprio dalla codificazione (oggi ad opera della Carta di Nizza e domani della Costituzione europea) potranno ricevere una spinta ancora più vigorosa alla loro riproduzione ed al loro consolidamento, ponendosi a doppio titolo come giuridicamente significative, tanto in sede interpretativo-applicativa quanto in sede produttivo-normativa. E, per avvedersene compiutamente, basti solo pensare all'interpretazione conforme (del diritto comunitario come pure del diritto interno) che, dopo Nizza, è ancora di più portata ad affermarsi, volgendosi simultaneamente alla Carta europea dei diritti *per il tramite delle tradizioni* ed alle tradizioni *per il tramite della Carta*. O, ancora, si pensi alle pratiche di produzione normativa (in senso stretto) che potranno prendere piede siccome sollecitate dalla Carta di Nizza, per il modo con cui essa s'invera attraverso le pronunzie della Corte di Giustizia, e, perciò, può nuovamente dirsi, attraverso le tradizioni dalle pronunzie stesse ridefinite e fatte valere.

6. IL CONCORSO CHE DALLE TRADIZIONI È POSSIBILE ATTENDERSI PER LA EDIFICAZIONE DI UN ORDINAMENTO «INTERCOSTITUZIONALE»: DALLA PROSPETTIVA «CONFLITTUALE» AD UNA PROSPETTIVA «CONCILIANTE» DI INQUADRAMENTO SISTEMATICO

Con l'avvento di una Costituzione europea contenente al proprio interno un catalogo di diritti fondamentali (a quanto pare, recependo in buona sostanza il catalogo di Nizza) si porranno finalmente le condizioni per la messa a regime di un sistema integrato di rapporti «intercostituzionali» —come a me piace chiamarlo— alla cui costruzione peraltro un poderoso contributo è offerto appunto dalla giurisprudenza, in ambito interno come pure in ambito europeo.

Le tradizioni sono, a mia opinione, le radici da cui si alimentano le dinamiche attraverso le quali ciascun ordinamento si pone davanti all'altro e si dispone a farsi riconformare nelle sue stesse basi assiologiche costitutive. Sono, insomma, il sostrato su cui poggiano le Costituzioni, l'europea come la nazionale, ma, allo stesso tempo, sono anche l'espressione di sintesi assiologiche che prendono corpo nelle pratiche applicative e che

hanno pur sempre bisogno di ricevere dalla scrittura costituzionale la spinta che è loro necessaria per rinnovarsi senza sosta e trasmettersi alle esperienze di là da venire. Il transito ininterrotto di materiali e suggestioni culturali di varia natura ed intensità dall'uno all'altro ordinamento si fa portatore di tradizioni, che il «dialogo» tra le Corti mostra già oggi in parte essere (e sempre di più destinate a divenire) *tradizioni «costituzional-comunitarie»*, e non più solo comunitarie ovvero nazionali.

È parziale e deformante la prospettiva adottata da quanti ansiosamente si interrogano su quale sarà la Costituzione, la nazionale o l'europea (e la sua vestale: rispettivamente, la Corte costituzionale ovvero la Corte di Giustizia), destinata ad avere l'ultima parola in tema di diritti fondamentali e, in genere, in caso di conflitti tra le norme apicali dei due ordinamenti (e, per ciò pure, i valori da esse espressi). Se ci si pensa (e in considerazione del carattere culturalmente fondante esibito dalle tradizioni in rapporto alla scrittura), sarebbe come chiedersi se, in caso di conflitto, debbano prevalere le tradizioni comuni su quelle nazionali, o viceversa.

Ci si intenda. *In astratto*, il problema ha una sua ragion d'essere, specie se rivisto alla luce del fatto che le tradizioni comunitarie —come s'è dietro rammentato— non sono affatto, di necessità, anche... comuni. E, dunque, bene potrebbe darsi il caso di un enunciato della Carta europea che si presenti incompatibile rispetto ad un enunciato della Carta costituzionale o, appunto, il caso di tradizioni non pienamente, armonicamente riducibili ad unità. *In concreto*, invece, la riunificazione si impone nei (e grazie ai) fatti interpretativi, laddove i materiali posti a confronto sono chiamati a reciprocamente orientarsi gli uni verso gli altri e, conseguentemente, a rimodellarsi in ragione delle esigenze espresse dai casi.

Nella sua radicale, esasperata rappresentazione, la prospettiva sopra indicata sembra, infatti, afflitta da grave miopia, per non dire da vera e propria cecità ricostruttiva. Essa è metodicamente, più ancora che teoricamente, insostenibile, per il fatto stesso di porsi in una logica, quella dell'*aut-aut*, che è, per sua natura, non conciliante ma esclusivizzante, ad oggi invero diffusamente adottata (e patrocinata dalla stessa giurisprudenza) ma che non può (*rectius*, potrà) avere alcun posto in un'Europa ormai *pleno iure* integrata.

È stata la stessa giurisprudenza costituzionale —come si sa— a far propria la logica in parola; ma, di ciò, ad esser giusti, non le si può far torto, dal momento che essa è perfettamente congeniale alle esigenze della fase di transizione, in presenza dunque di un processo costituente europeo ancora gravato da non poche incertezze (circa i suoi stessi esiti) e, comunque, non ancora pervenuto alla meta che lo stesso si è data.

Si spiega in questo quadro la «dottrina» accolta dalla nostra Corte (e, in buona sostanza, condivisa anche da altri tribunali costituzionali), secondo cui ordinariamente prevale il diritto comunitario sul diritto interno (an-

che costituzionale!) con esso incompatibile, eccezionalmente quello nazionale (in caso di minaccia per i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale). È un modo di vedere i rapporti interordinamentali, questo, che ha una sua spiegazione particolarmente evidente da una prospettiva —come dire?— «difensivista», e che risultava essere giustificato al momento dell'avvio dell'avventura europea, laddove cioè non ne erano ancora prevedibili gli sviluppi e i rischi, ma che, in una stagione vigorosamente protesa verso la piena integrazione e —di più— una volta che quest'ultima dovesse essere finalmente giunta a maturazione, appare complessivamente stonato, incomprensibile. Piuttosto, l'*animus* metodico-teorico maggiormente adeguato alle esigenze di composizione delle antinomie interne ad un ordinamento autenticamente «intercostituzionale» è quello conciliante, che si sottrae alla morsa soffocante di una scelta comunque dai costi insopportabili tra l'una e l'altra Costituzione (o tra le une e le altre tradizioni) e che, insomma, non porta a ricostruire i rapporti tra i due ordinamenti facendo applicazione dei canoni usuali d'inquadramento, di quello della gerarchia o magari dell'altro della separazione delle competenze, ma che decisamente si orienta per la riunificazione ed immedesimazione, attraverso i fatti interpretativi, delle basi assiologiche fondanti dei due ordinamenti. Non la scelta, dunque, tra l'una e l'altra Costituzione bensì la *simultanea* applicazione di entrambe, a seguito della loro mutua *interpretazione conforme*: un concetto, questo, che rivisto da una prospettiva da cui esula ogni sistemazione di tipo gerarchico, anche se solo meramente culturale, appare incomprensibile ma che, invece, può essere perfettamente spiegato proprio dalla prospettiva della *necessaria, reciproca convergenza dei due ordinamenti al servizio dei diritti*. Di modo che l'operatore, quale che sia il contesto al quale opera, possa far luogo ad una reinterpretazione dei materiali coi quali lavora alla luce dei materiali «esterni», da questi attingendo quanto può giovare all'applicazione degli enunciati che riconoscono i diritti *magis ut valeant*.

7. (SEGUE): LE APERTURE ESIBITE DALLA COSTITUZIONE PER LA INTEGRAZIONE DEGLI ORDINAMENTI, L'INSEGNAMENTO METODICO AL RIGUARDO IMPARTITO DALL'ART. 11, NELLA SUA CONGIUNTA CONSIDERAZIONE COI PRINCIPI FONDAMENTALI RESTANTI (E, PARTICOLARMENTE, COL PRINCIPIO «SUPERCOSTITUZIONALE» DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA), LA TENSIONE PER L'AFFERMAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI NAZIONALI, IN QUANTO ANCHE EUROPEI, ED EUROPEI, IN QUANTO ANCHE NAZIONALI

Se ci si fa caso, la stessa Costituzione, sia pure in una forma oggettivamente incompiuta, prefigura un esito ricostruttivo siffatto, che non ob-

blighi appunto a scelte secche, su basi gerarchiche assiomaticamente prestabilite, ma che all'inverso porti i due ordinamenti ad incontrarsi a mezza via ed a ricercare modi integrati di reciproca, equilibrata composizione.

Il punto può esser colto nella giusta luce se si considera che tra i principi fondamentali del nostro ordinamento si dà anche quello che acconsente (ed anzi, a ben vedere, obbliga) la sovranità dello Stato a piegarsi davanti ad una sovranità internazionale o sovranazionale, in vista della salvaguardia dei beni della pace e della giustizia tra le Nazioni.

Questa norma contiene un insegnamento metodico, prima ancora che porre una prescrizione positiva; ed è che la Costituzione non punta alla propria assolutistica, insensata affermazione ma si flette (e fa flettere l'intero ordinamento che su di essa si fonda) davanti ad organizzazioni costituite a garanzia dei beni suddetti. Di modo che tutte le volte che il primato del diritto comunitario sul diritto interno (anche costituzionale!) prende corpo nell'esperienza, la Costituzione non subisce una sconfitta, quale punto esclusivo di unificazione-integrazione delle dinamiche produttive, ma, anzi, appaga finalmente e pienamente se stessa, in uno dei suoi principi fondamentali.

Ora, il *punctum crucis* della questione qui dibattuta è che i principi stessi richiedono di essere realizzati tutti nella identica misura, e non già l'uno a discapito dell'altro: quanto meno, questa è, come si sa, la soluzione ottimale, anzi l'unica teoricamente sostenibile, per quanto poi in concreto i casi della vita molte volte obblighino a scelte laceranti, tali da portare al sacrificio ora di questo ora di quel valore ovvero ancora dell'uno in una misura non già autenticamente paritaria o «bilanciata» ma maggiore rispetto all'altro.

Una cosa è, nondimeno, certa; che non è in alcun modo argomentabile un'ordinazione gerarchica che veda per sistema un principio recedere davanti ad altri ugualmente fondamentali. Senonché questo è proprio ciò che ha fatto (e seguita a fare) la giurisprudenza laddove si dichiara dell'idea che il valore della pace e della giustizia tra le Nazioni, nel quale — come si sa — è il fondamento del primato del diritto comunitario sul diritto interno, debba farsi indietro davanti a norme comunitarie confliggenti con altri valori fondamentali. Ma, così come non è pensabile che questi ultimi si affermino in ogni caso sul valore enunciato nell'art. 11, non è neppure pensabile che essi si arrendano davanti al valore stesso.

Il vero è che l'art. 11 non ha (non dovrebbe avere) la forza di imporsi sugli altri valori ugualmente fondamentali, ma neppure però è (o dovrebbe considerarsi) meno forte di questi, sì da esser costretto ad arretrare davanti alle esigenze di cui essi si fanno portatori. Insomma, i beni costituzionalmente protetti dai principi partecipano, tutti, ad operazioni di reciproco «bilanciamento» che tanto più sono soddisfacenti negli esiti ricostruttivi cui

pervengono, quanto più i sacrifici di ordine assiologico da esse richiesti risultino —come usa ormai dire— «miti» e, come tali, accettabili.

Ci si avvede così che la Costituzione consegue il proprio equilibrio interno solo nel momento in cui l'art. 11 è trattato allo stesso modo dei principi fondamentali restanti e non obbligato a farsi da canto all'incontro (o allo scontro) con essi.

Se, dunque, come mi è stata data l'occasione di precisare in altri luoghi, non è ammissibile l'apertura dell'ordinamento costituzionale a norme comunitarie che, in via di mera ipotesi, si prefiggano l'obiettivo dichiarato di abbattere i pilastri sui quali l'ordinamento stesso si regge, neppure però sarebbe sensato (conforme, appunto, a ragionevolezza) un indirizzo metodico-teorico che escluda in partenza la possibilità di un bilanciamento paritario tra i valori espressi da norme comunitarie e gli stessi valori di cui si fanno portatori i nostri principi fondamentali, qualora in relazione ad un caso determinato dovesse appunto assistersi ad un conflitto tra di essi.

Il vero è però che la soluzione in punto di diritto maggiormente appagante è quella che ricerca ed effettivamente consegue l'incontro, su basi assiologiche paritarie, tra le Costituzioni ed, anzi, la mutua alimentazione e crescita dei valori da esse espressi col fatto stesso della loro coniugazione ed immedesimazione nel fatto interpretativo. Ed è proprio qui che si è in grado ora di cogliere fino in fondo il ruolo «conformativo» giocato dalle tradizioni, da quelle comuni come pure da quelle costituzionali, nel loro mutuo soccorso e nella armonica composizione in sistema.

Quando l'operatore si vede costretto a riconoscere che vi è un conflitto irriducibile tra i due ordinamenti, le due Costituzioni, le tradizioni, egli è già stato sconfitto. Con ogni probabilità, ha commesso un vizio di costruzione, per il modo con cui ha inteso le tradizioni e le ha poste in rapporto col caso. Forse, non si è fatto guidare con la dovuta fermezza dal valore «supercostituzionale» della dignità della persona umana, nel quale è il (pre)orientamento che dà la spinta alla ricerca dei materiali utili al caso, alla loro selezione e composizione, una volta che si convenga sulle mutue, inscindibili implicazioni di senso che si intrattengono tra gli enunciati degli artt. 2 ed 11 della Costituzione. Forse, ancora, il difetto è altrove; ciò che, nondimeno, non può dirsi in astratto ma solo, appunto, in relazione ai singoli casi. Di certo v'è il fatto che la dignità, per come «coperta» dall'art. 2, non può, per sua natura (ed a pena, dunque, di snaturarsi), qualificarsi o —se così può dirsi— colorarsi in un senso o nell'altro: non v'è una dignità «comunitaria» ed una dignità «nazionale», l'una ora più ed ora meno meritevole di attenzione rispetto all'altra. La dignità, puramente e semplicemente, o si ha o non si ha; ed il modo con cui essa è intesa a Roma non può essere diverso da quello di Lussemburgo (e, ovviamente, viceversa).

Ci si avvede così che non vi sono, non *possono* esservi, *diritti fondamentali nazionali* (o, diciamo meglio, puramente nazionali) e *diritti fondamentali europei* ma diritti che sono, allo stesso tempo, *nazionali in quanto anche europei* (grazie all'apertura sovranazionale della Costituzione ed all'immissione in seno a quest'ultima di materiali provenienti *ab extra*, idonei a riconformarla) e *diritti europei che sono anche costituzionali*, in ragione dell'incessante afflusso a livello comunitario di materiali offerti dai serbatoi nazionali, essi pure variamente dotati di capacità rigenerativa di sensi.

Senza la quotidiana, silenziosa e, il più delle volte, sotterranea opera svolta dalle tradizioni (e dalle Corti che le rilevano e fanno valere) tutto questo non sarebbe possibile.

NOTA BIBLIOGRAFICA ESSENZIALE

Le questioni evocate dalle notazioni ora svolte, per la loro varietà e complessità, richiederebbero un esteso apparato di riferimenti che, tuttavia, per le limitate esigenze delle notazioni stesse deve qui essere fortemente contenuto. Si dà, dunque, di seguito unicamente l'indicazione degli scritti i cui autori sono espressamente nominati e degli altri che hanno maggiormente influenzato alcuni degli sviluppi argomentativi rappresentati nel testo.

Par. 1. La varietà di significati delle tradizioni è stata, ancora una volta, confermata in occasione del nostro incontro da B. PASTORE, nella sua densa relazione dal titolo *Emergenze della tradizione nell'odierna esperienza giuridica*. Dello stesso, una corposa riflessione sul tema è nella monografia su *Tradizione e diritto*, Torino 1990.

La denuncia del rischio di possibili usi *occasionalistici* o *congiunturali* della Costituzione può vedersi nel mio *Il federalismo all'italiana e l'uso «congiunturale» della Costituzione*, in *forum di Quad. cost.*, in rete.

Par. 2. La tesi che considera ugualmente idonee a prender forma le consuetudini costituzionali anche in presenza di esigue (e, persino, singole) manifestazioni di comportamento può vedersi in V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, *L'ordinamento costituzionale italiano*, VI ed. a cura di F. Crisafulli, Padova 1993, 186 s.; G. ZAGREBELSKY, *Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto*, Torino s.d. (ma 1970), 7; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, ed. per i corsi triennali, a cura di G. Silvestri, Milano 2002, 42.

Il riferimento a R. BIN, a riguardo della controversa esistenza delle consuetudini costituzionali, è al suo *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano 1996, spec. 38 ss.; quelli a B. CELANO e M. DOGLIANI sono, rispettivamente, a *Consuetudini, convenzioni*, in AA.VV., *Analisi e diritto 1995. Ricerche di giurisprudenza analitica*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino 1995, 71 ss. e a *La codificazione costituzionale. Diritto costituzionale e scrittura oggi*, in AA.VV., *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedra in Europa*, a cura di L. Carlassare, Padova 1998, 58 ss.

Delle «tradizioni costituzionali comuni» hanno, tra i molti altri, di recente discusso, oltre a B. PASTORE, *Emergenze della tradizione*, cit., par. 6 del *paper*, G. TESAURO, *Il ruolo della Corte di Giustizia nell'elaborazione dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *La Costituzione europea*, a cura dell'A.I.C., Padova 2000, 297 ss.; F. TORIELLO, *I principi generali del diritto comunitario. Il ruolo della comparazione*, Milano 2000; G. ROBLES MORCHÓN, *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *Ars interpretandi*, 2001, 249 ss.; AA.VV., *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza*, a cura di G.F. Ferrari, Milano 2001 (ed *ivi*, part., dello stesso curatore, *I diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali*); AA.VV., *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, a cura di M. Scudiero, Napoli 2002 (e, *ivi*, part., i contributi del t. III), ma soprattutto gli scritti contenuti in AA.VV., *Costituzione italiana e diritto comunitario. Principi e tradizioni costituzionali comuni. La formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo*, a cura di S. Gambino, Milano 2002; A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna 2002, 7 ss., ma *passim*; L. COZZOLINO, *Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, relaz. svolta in occasione dell'incontro del «Gruppo di Pisa» di Copanello del 31 maggio e 1 giugno 2002, su *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di P. Falzea-A. Spadaro-L. Ventura, i cui *Atti* sono in stampa per i tipi della Giappichelli; pure *ivi*, volendo, è il mio «Tradizioni costituzionali comuni» e «controlimiti», *tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*. V., inoltre, le fini notazioni svolte da M. CARTABIA, *La Carta di Nizza, i suoi giudici e l'isolamento della Corte costituzionale italiana*, relazione alla Giornata italo-spagnola di Taormina del 4 ottobre 2002 su *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, in corso di stampa per i tipi della Giuffrè e della Tirant le Blanch; pure *ivi*, v., poi, S. GAMBINO, *I diritti fondamentali comunitari: fra Corte di giustizia delle Comunità Europee, trattati e Bill of rights*, spec. par. 1.2 del *paper*.

Di M. LUCIANI è una sintetica ma densa riflessione su *La «Costituzione dei diritti» e la «Costituzione dei poteri»*. *Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente*, in *Scritti Crisafulli*, II, Padova 1985, 497 ss. Dello stesso, v., ora, le ulteriori precisazioni che sono in *I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione)*, in *Pol. dir.*, 3/2002, 345 ss.

Sull'attitudine delle consuetudini a porsi a parametro dei giudizi di costituzionalità e, più in genere, sulla varietà dei materiali di cui il parametro stesso può risultare composto, v. A. SIMONCINI, *Alcune considerazioni su consuetudini e convenzioni costituzionali come parametro del giudizio della Corte*, in AA.VV., *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, a cura di G. Pitruzzella-F. Teresi-G. Verde, Torino 2000, 581 ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2001, 99 ss., nonché, *amplius*, G. RAZZANO, *Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 2002, 117 ss. e Q. CAMERLENGO, *I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale*, Milano 2002, spec. 80 ss.

Sulle trasformazioni costituzionali realizzate anche col concorso di consuetudini e sugli adattamenti subite da queste ultime, per il caso che gli enunciati co-

stituzionali di riferimento siano fatti oggetto di revisione, spunti di largo interesse possono aversi dai contributi di AA.VV., *Le «trasformazioni» costituzionali nell'età della transizione*, a cura di A. Spadaro, Torino 2000 (con specifica attenzione al ruolo al riguardo giocato dalla giurisprudenza costituzionale, *ivi*, E. ROSSI, *Le trasformazioni costituzionali secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale*, 121 ss.).

Par. 3. Sui rapporti tra *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, v., sotto questo titolo, i contributi all'incontro di Copanello, sopra cit.: part., quanto alle relazioni tra la Corte di Giustizia e i giudici comuni, v. la relazione di L. MONTANARI, *Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi*, spec. par. 5 del paper, mentre per quelli tra la Corte stessa e la Corte costituzionale, v. la relazione di F. SALMONI, *La Corte costituzionale e la Corte di Giustizia delle Comunità europee*, che può altresì vedersi in *Dir. pubbl.*, 2/2002, ... ss. Inoltre: P.A. CAPOTOSTI, *Quali prospettive nei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*, in *Quad. cost.*, 3/2002, 559 ss.

I riferimenti a M. CARTABIA e S. AGOSTA, a riguardo della irragionevole indisponibilità manifestata dalla nostra Corte costituzionale ad avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale e della conseguente autoemarginazione della Corte stessa dal circuito nel quale prende corpo il dialogo dei giudici nazionali con la Corte di Giustizia, sono, dell'una, alla relazione di Taormina, dietro cit., e, dell'altro, all'intervento svolto all'incontro di Copanello, cit., dal titolo *Il rinvio pregiudiziale ex art. 234 tr. CE, tra (ingiustificato?) horror obsequii della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione espansiva del giudice comunitario*.

Di E. LAMARQUE, v. *Gli effetti della pronuncia di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un'indagine sul «seguito» delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 2000, 865 ss. e *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione». Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, a cura di E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi, Torino 2002, 200 ss. Nella stessa sede che ospita quest'ultimo scritto è una mia riflessione sul concorso dato dai giudici di merito al perfezionamento dell'opera di giustizia costituzionale (e, perciò, sul carattere non verticale ma circolare complessivamente proprio dei rapporti tra i giudici stessi e la Corte): v., dunque, il mio *Esperienze di normazione ed esperienze di giustizia costituzionale a confronto: un rapporto tra giudici e Corte a geometria variabile?*, 520 ss., spec. 531 ss.

Per la distinzione tra i concetti di *applicazione* e di *attuazione*, v., part., M. AINIS, *La Costituzione e i suoi destinatari: i concetti di «applicazione», «attuazione», «esecuzione» ed «osservanza» delle norme costituzionali*, in *Cinquantesimo della Repubblica italiana*, *Quad. della Rass. parl.*, Milano 1997, 157 ss.

Un esame dei casi, in relazione ai quali permane la competenza della Corte costituzionale a conoscere delle antinomie tra fonti interne e fonti comunitarie, può vedersi nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2001, 218 s.

Par. 4. Sui richiami fatti alla Carta di Nizza dalla prima giurisprudenza, v. M.V. FERRONI-E. MARCHISIO, *La giurisprudenza sul valore normativo della Carta dei diritti*, in *Quad. cost.*, 3/2002, 672 ss. e, ora, R. CALVANO, *La Corte d'appello di Roma applica la Carta dei diritti Ue. Diritto pretorio o Jus commune europeo?*,

in *Giur. it.*, 12/2002, 2238 s. Hanno, da ultimo, insistito sul carattere retorico dei riferimenti alla Carta M. CARTABIA, *La Carta di Nizza*, cit., e A. MORELLI, *La formula «processo costituente europeo» tra «invenzioni» metaforiche e mutamenti semantici. Ovvero di un simbolo politico dall'oscuro significato*, in AA.VV., *Riflessi della Carta europea dei diritti*, cit., spec. par. 3 del *paper*.

Par. 5. Sulla peculiare efficacia giuridica, di cui —a quanto pare— la Carta di Nizza è dotata malgrado il suo mancato inserimento nei trattati, si riprende nel testo un'indicazione che è già nel mio *Carta Europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive)*, in AA.VV., *Riflessi della Carta europea dei diritti*, cit., spec. par. 3 del *paper*.

Il pensiero di G. AZZARITI fedelmente trascritto nel testo è tratto da *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel «processo costituente europeo»*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 1-2/2002, 16.

La disputa sulla esistenza, già al presente, di una Costituzione europea è —come si sa— assai accesa; è, nondimeno, sicuro che la perdurante mancanza di una Carta costituzionale europea non possa, ad ogni buon conto, considerarsi sostanzialmente priva di effetti, così come produttiva di effetti suoi propri sarà la futura Carta dell'Europa *pleno iure* unificata, per quanto essi ci siano ad oggi in gran parte sconosciuti. Discorre di un «assetto costituzionale» europeo, ma non di una Costituzione vera e propria, A. SPADARO, *Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti*, in AA.VV., *Riflessi della Carta europea dei diritti*, cit., par. 3 del *paper*, ed *ivi* altra lett., di vario segno. Piuttosto, al di là delle differenze, comunque non insignificanti, risultanti dalla (o, come che sia, riconducibili alla) assenza ovvero alla presenza di una Carta costituzionale vera e propria dell'Unione, ciò che maggiormente importa è che diversi sono i connotati strutturali rispettivamente esibiti dalla *Costituzione della transizione*, vale a dire dell'*Europa verso l'integrazione*, e dalla *Costituzione dell'Europa ormai integrata*. Uno iato ad oggi non colmato e che —come si è tentato di mostrare nel testo, da una peculiare prospettiva e per le ugualmente peculiari esigenze di ordine ricostruttivo proprie di questa riflessione— non è scevro di rilevanti conseguenze sul piano della dinamica delle relazioni interordinamentali.

Par. 6. Di un ordinamento «intercostituzionale» ho cominciato a discorrere nel mio *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo «intercostituzionale»*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss., le cui notazioni vanno nondimeno ora riconsiderate alla luce delle precisazioni qui svolte.

Una riflessione sull'interpretazione conforme a Costituzione, con specifico riguardo al nostro ordinamento ma corredata di sviluppi argomentativi dotati di respiro teorico-generale, può ora vedersi in G. SORRENTI, *L'interpretazione «adeguatrice» delle leggi. Fondamento, natura e implicazioni di una pratica dei giudici e della Corte costituzionale*, ed. provv., Milano 2002.

Par. 7.- Sul modo nuovo con cui i «controlimiti» possono ora essere intesi nel quadro del processo avanzato d'integrazione europea, rimando al mio *«Tradizioni costituzionali comuni» e «controlimiti»*, cit.

Della dignità come valore «supercostituzionale» si discorre in A. RUGGERI-A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Torino 1992, 221 ss. Originali sviluppi al riguardo, infine, in A. RAUTI, *Bilanciamento e gerarchia dei valori tra tecniche giuridiche e fondamento costituzionale*, in AA.VV., *Alla ricerca del «diritto ragionevole» tra ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario*, Seminario di studi svoltosi a Palermo il 15 febbraio 2002, in corso di stampa, par. 9 del *paper*.

